

Comunicazione n. DIN/68688 del 15-9-2000

inviata al dott. ...

Oggetto: Quesito in materia di registrazione degli ordini telefonici ex articolo 29, comma 2, del regolamento n. 10943/1997 (oggi articolo 60, comma 2, del regolamento n. 11522/98)

Con lettera del, pervenuta il ... successivo, la S.V. ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità di osservanza dell'obbligo di registrazione degli ordini telefonici da parte degli intermediari nel periodo gennaio - febbraio 1998 e, in particolare, *«alle modalità di adempimento dell'obbligo di attestazione per gli ordini telefonici impartiti da un investitore privato ad un intermediario, in vigore dell'articolo 29, qualora la dipendenza interessata non fosse stata provvista dei mezzi di registrazione magnetici indicati al comma 2»* dello stesso articolo.

Si premette che l'articolo 29 del regolamento n. 10943/97 del 30 settembre 1997 #¹, emanato in attuazione del decreto legislativo n. 415/96 e disciplinante la prestazione dei servizi di investimento, prevede una nuova disciplina delle "attestazione degli ordini" che non trova corrispondenza nelle norme del previgente regolamento Consob n. 8850/1994 (confronta articolo 19) #².

Tale articolo, infatti, nel comma 1, ha previsto per la prima volta in capo agli intermediari autorizzati l'obbligo di rilasciare *«agli investitori, all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, una attestazione cartacea»* contenente alcuni elementi essenziali dell'ordine trasmesso dall'investitore. Nel secondo comma, per l'aspetto che qui interessa, lo stesso articolo ha introdotto per la prima volta l'obbligo di registrare *«su nastro magnetico o su altro supporto equivalentegli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori»*. Tali obblighi sono stati ripresi dall'articolo 60, commi 1 e 2 del successivo regolamento Consob n. 11522/98, emanato in attuazione del decreto legislativo n. 58/1998 (c.d. Testo Unico della finanza), ed attualmente in vigore.

Al riguardo, si fa presente che entrambi gli articoli prevedono l'obbligo del rilascio di una attestazione cartacea da parte dell'intermediario solo nel caso in cui l'ordine venga ricevuto dal medesimo operatore presso la propria sede legale o dipendenza, o al di fuori di queste dal promotore finanziario, contemplando un regime specifico in caso di ordine impartito per via telefonica che non prevede la consegna di una "attestazione", ma solo la registrazione dell'ordine *«su nastro magnetico o altro supporto equivalente»* (ex articolo 29, commi 1, 2 e 3, del regolamento n. 10943/97, ora articolo 60, commi 1, 2 e 3, del regolamento n. 11522/98).

Il rilascio di un' attestazione cartacea, anche nel caso di ordine ricevuto per via telefonica, come si dirà meglio di seguito, è stato previsto soltanto in via transitoria per gli ordini telefonici ricevuti nel periodo 3 marzo - 31 dicembre 1998.

Per maggiore completezza, infatti, si precisa che l'articolo 36 del Regolamento n. 10943/97 ("Entrata in vigore e disposizione transitorie") aveva disposto che gli intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento avrebbero potuto continuare ad operare applicando la previgente regolamentazione di attuazione della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (regolamento Consob n. 8850/94), sino al 2 marzo 1998.

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 18.10.1997* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 9/97*. La delibera n. 10943 sostituisce la delibera n. 8850 del 3.12.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

² La delibera n. 8850 del 3.12.1994 e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 19.12.1994*, ed altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1994, pagg. 37-68*. Per le successive modifiche ed integrazioni vedi la delibera n.9422 del 28.8.1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 6.9.1995* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 8, agosto 1995, pag. 41*.

A ciò si aggiunga che la scrivente Commissione, con Delibera n. 11254 del 25 febbraio 1998 #³, aveva disposto la proroga, tra l'altro, dell'entrata in vigore dell'obbligo della registrazione degli ordini telefonici. La Commissione, infatti, aveva previsto la facoltà degli intermediari di adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 1998, ponendo a carico degli intermediari che avessero inteso dare esecuzione - nel periodo di adeguamento (3 marzo - 31 dicembre 1998) - a ordini pervenuti telefonicamente la previsione di apposite procedure in grado di assicurare la comunicazione tempestiva alla clientela della "attestazione" degli ordini stessi.

Da quanto sopra risulta, innanzitutto, che l'obbligo di registrare su nastro magnetico o su altro supporto gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori sussiste effettivamente dal 1° gennaio 1999, potendo gli intermediari fino al 31 dicembre 1998 adottare altre procedure e, in particolare, fino al 2 marzo dello stesso anno, continuare ad applicare le disposizioni di cui al Regolamento Consob n. 8850/94.

Ne deriva, quindi, che per gli ordini impartiti nel periodo gennaio - febbraio 1998, l'intermediario aveva la facoltà di continuare ad applicare la precedente normativa che non prevedeva in nessun caso il rilascio, da parte dell'intermediario, della "attestazione cartacea" dell'ordine, né l'obbligo di registrazione su supporto magnetico dell'ordine ricevuto per via telefonica. Solo successivamente a tale periodo, e precisamente dal 3 marzo 1998, secondo quanto previsto dalla Delibera Consob n. 11254/98, l'intermediario avrebbe dovuto, in caso di ordini ricevuti telefonicamente, in attesa di adeguarsi alle nuove disposizioni, allestire una apposita procedura che assicurasse la comunicazione tempestiva alla clientela della attestazione degli ordini stessi.

Si fa presente, infine, che nell'ipotesi in cui il quesito sia stato motivato dalla necessità di avere evidenza degli ordini trasmessi all'intermediario nel periodo considerato, non potendosi richiedere all'intermediario, per le motivazioni esposte, copia delle "attestazioni cartacee" degli ordini, il cliente potrà chiedere i documenti e le registrazioni, comunque in possesso dell'intermediario, che lo riguardano (articolo 17 del Regolamento Consob n. 8850/94, poi articolo 5, comma 5 del Regolamento n. 10943/97 e articolo 28, comma 5 del regolamento n. 11522/98).

*p. IL PRESIDENTE
Salvatore Bragantini*

³ Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.